



COMUNE DI POMPU

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Cavour n° 1 – 09093 POMPU (OR) C.F./P. IVA 00074160953

Telefono 0783/999111 - Fax 0783/990035 –

Pec: comune.pompu@legalmail.it

Regolamento comunale per l'assegnazione delle borse di studio agli studenti meritevoli frequentanti le scuole secondarie di I° e II° grado

INDICE

ART.1 - ISTITUZIONE E FINALITA'

ART.2 - ENTITA' DELLE BORSE DI STUDIO

ART.3 – BANDO DI CONCORSO

ART.4 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

ART.5 - CAUSE DI ESCLUSIONE

ART.6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART.7 - ATTRIBUZIONE PUNTEGGI DI MERITO

ART.8 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DELLE BORSE DI STUDIO

ART.9 – EROGAZIONI

ART. 10- RICORSI

ART.11- TUTELA DATI PERSONALI

ART. 12- CONTROLLI E SANZIONI

ART.13- ENTRATA IN VIGORE

Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio agli studenti meritevoli frequentanti le scuole secondarie di I e II grado

ART. 1

ISTITUZIONE E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'assegnazione delle borse di studio in favore degli studenti capaci e meritevoli, al fine di favorire l'assolvimento dell'obbligo formativo e la prosecuzione degli studi di istruzione secondaria superiore, in ossequio all'art. 34 della Costituzione Italiana e in osservanza delle direttive regionali, di cui alla L.R. 25 giugno 1984, n. 31 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate" e successive modifiche e integrazioni.

L'Amministrazione Comunale di Pompu stabilisce come elemento di valutazione il rendimento scolastico.

ART. 2

ENTITA' DELLE BORSE DI STUDIO

La borsa di studio consiste nell'attribuzione di una somma di denaro, da corrispondere in un'unica soluzione, in favore degli studenti che risulteranno utilmente inseriti nella graduatoria definitiva.

A tal fine l'Amministrazione Comunale delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione del Comune.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva annualmente il bando di concorso e fissa l'entità delle borse di studio da assegnare, secondo il criterio di meritocrazia, compatibilmente con le risorse messe a disposizione nel Bilancio di previsione.

ART. 3

BANDO DI CONCORSO

Il bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio è indetto con atto del Responsabile del Servizio. In esso saranno indicate le condizioni e le norme del concorso stesso nonché il termine della presentazione delle domande. Il bando è pubblicato all'albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune per 20 giorni.

ART. 4

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti meritevoli, residenti nel Comune di Pompu che nell'anno scolastico di riferimento sono in possesso dei requisiti di seguito indicati:

a- CRITERI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SUPERIORE DI I° GRADO:

Possono partecipare al concorso gli studenti residenti nel Comune di POMPU che nell'anno scolastico precedente abbiano frequentato la classe 3^a della scuola superiore di I° grado, conseguendo una media minima finale di almeno 7; nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione e le materie facoltative.

b- CRITERI RELATIVI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI II GRADO:

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti residenti nel Comune di POMPU che nell'anno scolastico precedente abbiano frequentato una qualsiasi classe della scuola superiore di II° grado conseguendo la media minima finale di almeno 7, senza debiti formativi (nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione e le materie facoltative) oppure che abbiano conseguito nel precedente anno di riferimento un voto di diploma non inferiore a 70/100.

I medesimi non devono beneficiare o aver già beneficiato, anche se parzialmente, per lo stesso anno scolastico di una borsa di studio per merito scolastico, erogata da altri enti pubblici o privati; allo studente è data facoltà di opzione.

L'assegnazione della borsa di studio è compatibile con altre azioni di sostegno risultanti nel campo degli interventi previsti dalla L.R. 25.06.1984, n. 31 (esempio rimborso spese viaggio) ovvero contemplate da particolari norme sulla parità scolastica e diritto allo studio (borse di studio a sostegno delle famiglie per l'istruzione, art. 1 legge 62/2000 – fornitura gratuita e semigratuita libri di testo, art. 27 legge 448/98, ecc.).

Le borse studio sono attribuite in base al merito scolastico di ogni studente, indipendentemente dalla situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza.

Gli studenti che ripetono la stessa classe per la prima volta, se meritevoli per l'anno scolastico in corso, potranno concorrere all'assegnazione della borsa di studio ma il premio verrà decurtato del 50%.

ART. 5

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi al concorso:

- Gli studenti ripetenti la stessa classe per il secondo anno consecutivo.
- Gli studenti con debiti formativi;
- Gli studenti che avranno riportato la votazione in condotta inferiore al 7 (sette).

Sarà causa d'esclusione la presentazione dell'istanza oltre la data di scadenza prevista nel bando e il fruire di altre borse di studio istituite da altri Enti pubblici o privati di valore pari o superiore alle borse messe a concorso. Saranno escluse, inoltre, le domande incomplete per le quali non si è provveduto all'opportuna integrazione e regolarizzazione entro i termini stabiliti dall'Ufficio Pubblica Istruzione.

ART. 6

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli studenti che intendono concorrere all'assegnazione delle suddette borse di studio per merito scolastico (o i loro genitori se minorenni), devono presentare domanda su apposito modulo da richiedere all'Ufficio Socio-Culturale del Comune di Pompu, entro i termini fissati dall'Ente con Bando pubblico.

La domanda dovrà contenere:

- a) In caso di studente maggiorenne il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e indirizzo dello studente oppure in caso di studente minorenne il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e indirizzo del genitore (o chi ne fa le veci) richiedente;
- b) l'istituto scolastico frequentato e classe;
- c) la richiesta di partecipazione al concorso per l'assegnazione della borsa di studio;
- d) documento della scuola che attesti la votazione finale conseguita;
- e) la firma del richiedente.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:

- a) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, da cui risulti:
 - la regolare frequenza per l'anno scolastico in corso;
 - l'esito conseguito nell'anno scolastico precedente;
 - che lo studente non ha ottenuto, per l'anno scolastico di riferimento, altre borse di studio erogate da altri Enti o Istituti oppure se ha presentato domanda per ottenerla e presso quale Ente;
- b) fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente;
- c) altra eventuale documentazione attestante situazioni particolari.

ART. 7

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI DI MERITO

Concorrono alla determinazione dell'entità complessiva delle borse di studio i punteggi attribuibili al merito scolastico:

— alunni che hanno frequentato la classe 3^a della scuola superiore di I grado, conseguendo una media minima finale di almeno 7, con esclusione della materia di religione e delle materie facoltative: (max 10 punti)

- Media del 7, punti 7
- Media dell'8, punti 8
- Media del 9, punti 9
- Media del 10, punti 10

— alunni che hanno frequentato una qualsiasi classe della scuola superiore di II° grado, conseguendo una media minima finale di almeno 7, con esclusione della materia di religione e delle materie facoltative: (max 10 punti) oppure che abbiano conseguito nel precedente anno di riferimento un voto di diploma non inferiore a 70/100.

- Media del 7, punti 7
- Media dell'8, punti 8
- Media del 9, punti 9
- Media del 10, punti 10

ART. 8

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DELLE BORSE DI STUDIO

Sulla base del merito scolastico verrà determinato l'importo minimo e massimo della somma erogabile per ciascuno degli aventi diritto, come di seguito stabilito:

- Agli alunni che hanno frequentato la classe III della scuola superiore di I grado, sostenendo l'esame finale:

Punti 7 importo massimo € 250,00

Punti 8 importo massimo € 300,00

Punti 9 importo massimo € 400,00

Punti 10 importo massimo € 500,00

- Agli alunni che hanno frequentato tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado, compresi quelli che hanno sostenuto l'esame finale:

Punti 7 importo massimo € 250,00

Punti 8 importo massimo € 300,00

Punti 9 importo massimo € 400,00

Punti 10 importo massimo € 500,00

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, potrà modificare annualmente l'importo delle singole borse di studio per merito scolastico che verrà determinato sulla base dello stanziamento indicato nel Bilancio di previsione e dal numero degli aventi diritto in base al regolamento ed al Bando; in quest'ultimo verrà determinato l'importo minimo e massimo della somma erogabile per ciascuno degli aventi diritto.

ART. 9

EROGAZIONI

Le erogazioni delle borse di studio saranno effettuate annualmente con determinazione del Responsabile del servizio competente. Nel caso in cui le risorse stanziare risultassero insufficienti rispetto alle domande

presentate, fatta salva la possibilità di integrazione del capitolo di spesa, la Giunta Comunale provvederà alla rideterminazione dell'entità delle borse di studio da assegnare nei limiti delle somme disponibili.

ART. 10

RICORSI

I concorrenti, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale, possono presentare ricorso motivato all'Ufficio protocollo del comune.

ART. 11

TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e del Nuovo Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016, tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e per le finalità strettamente connesse. L'interessato potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7-8-9 del D.lgs. n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12

CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Pompu effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – DPR 445/2000). Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali previste.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è da intendersi altresì revocata ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento e si intenderanno applicabili le disposizioni di legge.